

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Comune di San Sebastiano Curone
(ALESSANDRIA)

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)
 Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati
 Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

Capo I:	Finalità	5
Capo II:	Procedure	7
Capo III:	Settori d'intervento	10
Capo IV:	Soggetti ammessi	11
Capo V:	Condizioni generali di concessione	12
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale	17
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	19
Capo VIII:	Sviluppo economico	21
Capo IX:	Attività culturali ed educative	23
Capo X:	Tutela dei valori ambientali	25
Capo XI:	Interventi straordinari	26
Capo XII:	Disposizioni finali	27

INDICE

Capo I FINALITÀ

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Art. 5

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 4

Capo II PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale le si intende destinare il finanziamento richiesto.

(§) Tutti i settori di cui all'art. 10 comma 1 fanno capo all'Ufficio Segreteria.

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i

Art. 9

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmati stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, ripiloggate in un prospetto compilato, distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente (§) che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

Art. 8

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
- a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - II;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Art. 10

SETTORI D'INTERVENTO

Capo III

soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un

atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco ridotta in proporzione.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione vi ed ubicazione dei beni immobili di proprietà del componente del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziati da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo dei contributi ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Art. 12

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Capo V

sidente del Collegio Sindacale.
mati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Pre-

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere fir-

dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto
quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio
dente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al

3. L'erogazione dei contributi finanziati di cui al comma prece-

ne la conservazione e valorizzazione.

buto è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicura-
storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contri-
vita, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici,
le associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'atti-
cordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed al-
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene ac-

il concorso finanziario del Comune.
rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato
tivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il
per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preven-
primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello
ne e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il
sere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsio-
precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve es-
benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al
l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione al
no la concessione di un intervento finanziario quale concorso per
1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedo-

Art. 13

quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
scarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del
riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il di-
dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco
dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario,
decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze
con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua
co nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qual-

Art. 15

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettaglio di rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti

Art. 16

ne comunale.

fondi per le stesse stanziate, direttamente gestiti dall'Amministrazione

nifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito del

sono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o ma-

zioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità pos-

nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifesta-

mili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi

attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e si-

ziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od

no avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finan-

straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento posso-

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o

per le quali è stato accordato.

soggetto beneficiario di utilizzo esclusivo per le finalità

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del

ne la revoca nei limiti predetti.

non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberar-

chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi

rificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di

terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, ve-

minati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei

strativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti no-

ne contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi ammini-

degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comu-

ziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione

stazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finan-

alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manife-

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità

zioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

getti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collabora-

tro destinatario di interventi finanziati dallo stesso disposti e sog-

te, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi al-

siati rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone priva-

a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esternamente tali attività, che esse vengono realizzate con il corso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il corso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Capo VI

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;

- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;

- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per

Art. 18

la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.
2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Capo VII

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata

mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

re di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata che la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche attività del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività particolari esistenti nel territorio comunale, zone altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone e di a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di e simili;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicità dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

Art. 21

SVILUPPO ECONOMICO

Capo VIII

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Art. 26

Capo XI INTERVENTI STRAORDINARI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

~~2. Il segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 1.~~

Art. 27

Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)

Al Comune di _____

I sottoscritti _____

il _____

nat a _____

via _____

residente in _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____

(1); _____

2. il contributo _____

(2); _____

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a f. _____

4. il contributo richiesto al Comune ascende a f. _____

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

L. _____

(Firma) _____

- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di _____

_____ sottoscritt

nat _____ a _____

residente in _____

via _____

il _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

(1) _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo _____ dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa: _____

(2) _____

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) _____

organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

• non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

• si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;

• ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19 _____ dell'importo di £ _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

• dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Il _____

(firma) _____

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
- (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
- (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

Comune di _____

Visto per l'autenticazione della firma del _____ Sig. _____

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Il _____

_____ (qualifica)

_____ (firma)

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di _____

I sottoscritti _____

nat _____ a _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

(1) _____

con sede in _____ via _____ n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____

predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199_____, nel settore _____

(3) _____

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____

• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

• non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7

della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

• si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività

(2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;

• ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19_____ dell'importo di f. _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

— copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;

— copia del programma di attività per l'anno in corso;

— copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

— copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;

— copia del programma di attività per l'anno in corso;

— rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

(firma) _____

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato;
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione;
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

(firma)

(qualifica)

Li

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Visto per l'autenticazione della firma del Sig. _____

Comune di _____